

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)470

Vol. 1981/0143

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

RELAZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68, relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore.

Il 2 febbraio 1981 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 234/68, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Tale proposta aveva l'obiettivo di rendere possibile, sul piano professionale, l'intervento sui bulbi da fiori che soddisfano alle norme di qualità ma il cui calibro minimo è inferiore a quello previsto dalle norme.

La proposta non ha tuttavia incontrato l'accordo di numerose delegazioni nell'ambito del Consiglio; in sede di discussione sono state formulate varianti della proposta di regolamento, al fine di una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla proposta.

A seguito delle discussioni che si sono avute in seno al Consiglio, la Commissione ha elaborato presente la proposta, prevedendo norme di qualità per i bulbi e i tuberi destinati alla moltiplicazione, nell'intento di facilitare il commercio di tali prodotti, nonché di consentire agli Stati membri, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, di procedere ad interventi anche su questi prodotti, in modo da garantire una maggiore stabilità del mercato.

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio,

(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2530/80 (3), ha fissato le norme di qualità per i bulbi, i tuberi ed i rizomi da fiore destinati ai consumatori o all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando che i prodotti destinati alla moltiplicazione sono oggetto di un attivo commercio all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere norme di qualità per tali prodotti;

considerando che da studi che sono stati effettuati è risultato che la stabilità del mercato dei bulbi da fiore potrà essere attuata in maniera più efficace e meno costosa riducendo le disponibilità dei piccoli bulbi destinati alla moltiplicazione; che, in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la determinazione di norme di qualità consentirà l'applicazione di un meccanismo d'intervento nazionale a tale scopo;

(1) G.U. n. L 55 del 2. 3.1968, pag. 1

(2) G.U. n. L 71 del 21. 3.1968, pag. 1

(3) G.U. n. L 259 del 2.10.1980, pag. 6

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 315/68 è aggiunto il seguente comma :

"I bulbi e i tuberi aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma possono essere commercializzati all'interno della Comunità solamente :

- a) se rispondono alle disposizioni stabilite nel titolo II primo comma dell'allegato;
- b) se ogni imballaggio contiene un numero minimo di pezzi da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68;
- c) se i loro imballaggi recano, in caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni :
 - identificazione
venditore : nome ed indirizzo o identificazione simbolica
 - natura del prodotto
"bulbi o tuberi destinati alla moltiplicazione".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,